REGOLAMENTO (CEE) N. 1759/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4234/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1989) [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'articolo 1 sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 24 giugno 1989 al 31 dicembre 1989, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1989.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.
[2] GU n. L 372 del 31. 12. 1988, pag. 15.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Massimale (tonnellate)
	3102 (1)	Concimi minerali o chimici azotati :	
01.0010	3102 10 10	– – Urea con tenore di azoto superiore al 45 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco	3 712
01.0030	3105 (1)	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio ; altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg	51 780
01.0140	7004	Vetro tirato o soffiato, in fogli anche con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato :	7 141
	7004 10	– Vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente :	
	7004 10 30	– – Vetro detto « antico »	
	7004 10 50	– – Vetro detto di « orticoltura »	
	7004 10 90	– – altro	
	7004 90	– altro vetro :	
	7004 90 50	– – Vetro detto « antico »	
	7004 90 70	– – Vetro detto di « orticoltura »	
		– – altri, di spessore :	
	7004 90 91	– – – inferiore o uguale a 2,5 mm	
	7004 90 93	– – – superiore a 2,5 mm ed inferiore o uguale a 3,5 mm	
	7004 90 95	– – – superiore a 3,5 mm ed inferiore o uguale a 4,5 mm	
	7004 90 99	– – – superiore a 4,5 mm	
01.0190	7604	Barre e profilati di alluminio, esclusa la voce 7604 21 00	1 875
	7605	Fili di alluminio	

(1) La Iugoslavia non potrà esportare verso l'Italia quantità superiori a quelle concordate in senso al GATT.